

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
TRA L'UNIONE MONTANA ALTO MONFERRATO ALERAMICO ED
IL COMUNE DI BISTAGNO
AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000**

INDICE

ART. 1 - ISTITUZIONE	
ART. 2 – OGGETTO	
ART. 3 – ADESIONE PROGRESSIVA	
ART. 4 – DURATA E RECESSO	
ART. 5 – ENTE CAPO CONVENZIONE	
ART. 6 – COMPOSIZIONE, NOMINA, REVOCA E COMPENSO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	
ART. 7 – REQUISITI DEL COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	
ART. 8 – COMPITI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	
ART. 9 – COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO	
ART. 10 – RAPPORTI FINANZIARI	
ART. 11 – DIRITTO DI ACCESSO	
ART. 12 – TUTELA DEI DATI PERSONALI	
ART. 13 – CONTROVERSIE	
ART. 14 - REGISTRAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI	

L'anno 2025, alla data risultante dall'ultima sottoscrizione con firma digitale;

PREMESSO che:

- i Comuni di Bistagno, Castelletto D'Erro, Ponzzone e Terzo costituiscono l'Unione Montana Alto Monferrato Aleramico;
- l'art. 19 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Unione Montana Alto Monferrato Aleramico, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 2 del 02/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, prevede testualmente che *"1. Al Nucleo di Valutazione spetta il compito di definizione del sistema della valutazione dei Responsabili di Settore e/o degli incaricati, secondo il grado di raggiungimento degli obiettivi e le capacità dirigenziali ed organizzative, nonché tecnico-amministrative. 2. Il Nucleo è composto, ed opera, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 150/2009 (Sistema di misurazione e valutazione della performance). 3. I criteri di valutazione, di misurazione sono contenuti all'interno di apposito regolamento di istituzione e funzionamento del Nucleo di Valutazione, che approvato dalla Giunta dell'Unione, costituisce integrazione al presente Regolamento"*;
- l'Unione non dispone di proprio personale dipendente, ma utilizza il personale dei Comuni aderenti tramite convenzioni;
- il Comune di Bistagno ha nominato il proprio Nucleo di Valutazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 18/02/2022 per il triennio 2022-2024;
- con deliberazioni n. 49 del 26/06/2023 della Giunta Comunale di Bistagno e n. 18 del 30/06/2023 della Giunta dell'Unione è stato approvato uno schema di accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 per l'avvalimento del Nucleo di Valutazione del Comune di Bistagno, nelle more della costituzione in forma associata e fino al termine del mandato del Nucleo medesimo (31/12/2024);
- presso gli altri Comuni aderenti all'Unione risultano istituiti i rispettivi Nuclei di Valutazione con composizione e durata diversificate in base alle differenti nomine;
- allo stato attuale, pertanto, non risulta possibile istituire un Nucleo di Valutazione in forma associata per l'Unione e tutti i Comuni aderenti;

Con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge;

TRA

- l'Unione Montana Alto Monferrato Aleramico, rappresentata dal Presidente pro – tempore Roberto VALLEGRA, nato a ... il ... codice fiscale ... il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'Unione Montana Alto Monferrato Aleramico, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio n. ... del ...;

- il Comune di Bistagno, rappresentato dal Sindaco pro – tempore Roberto VALLEGRA, nato a ... il ... codice fiscale ..., il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Bistagno, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. ... del ...;

ATTESO che con le sopraelencate deliberazioni consiliari è stato istituito il nucleo di valutazione in forma associata, ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – ISTITUZIONE

1. E' istituito il Nucleo di Valutazione (da ora in poi NdV) monocratico in forma associata tra l'Unione Montana Alto Monferrato Aleramico e, in questa sede, il Comune di Bistagno.

ART. 2 – OGGETTO

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata delle funzioni inerenti al Nucleo di Valutazione, per lo svolgimento dei compiti di cui al d. lgs. n. 267/2000 artt. 107, comma 7, e 147, al d. lgs. n. 150/2009 e alle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione.

ART. 3 – ADESIONE PROGRESSIVA

1. Gli enti aderenti all'Unione Montana Alto Monferrato Aleramico che hanno un NdV con incarico in corso alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione possono aderire alla gestione associata al termine dell'incarico attribuito, con apposita deliberazione consiliare, previa intesa con l'ente capofila.
2. In tale caso, si provvederà all'approvazione di un *addendum* alla presente convenzione.
3. Di tale adesione progressiva si terrà conto nel riparto delle quote di spesa tra i diversi enti.
4. La compartecipazione dei nuovi enti alle spese di funzionamento del servizio associato resta disciplinata dalla presente convenzione.
5. L'adesione di nuovi enti, in ogni caso, non può determinare oneri aggiuntivi per gli enti di prima adesione.

ART. 4 – DURATA E RECESSO

1. La presente convenzione acquista efficacia dalla data di sottoscrizione e ha durata pari a quella del NdV.
2. Il NdV dura in carica tre anni. L'incarico può essere rinnovato una volta soltanto per ulteriori tre anni. Il NdV continua ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza dell'incarico, fino alla riconferma o nomina del nuovo NdV, che dovrà avvenire entro novanta giorni dalla scadenza dell'incarico.
3. Gli enti convenzionati possono recedere con apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione da trasmettere almeno tre mesi prima all'ente capo convenzione.
4. Il recesso è operativo, in ogni caso, dal 1° gennaio dell'anno successivo e il NdV è tenuto a completare le procedure di misurazione e valutazione relative all'ultimo anno di adesione alla convenzione dell'ente che recede.

ART. 5 – ENTE CAPO CONVENZIONE

1. Per la gestione dei compiti derivanti dalla gestione in forma associata del NdV viene individuato come ente capo convenzione l'Unione Montana Alto Monferrato Aleramico.
2. L'Unione provvederà ad espletare le procedure necessarie per l'affidamento dell'incarico e ad effettuare gli adempimenti relativi all'impegno e liquidazione delle relative spettanze, che saranno rimborsate dagli enti.
3. Il supporto tecnico al NdV sarà assicurato dai singoli enti convenzionati per gli adempimenti di rispettiva competenza.

ART. 6 – COMPOSIZIONE, NOMINA, REVOCA E COMPENSO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il NdV è costituito in forma monocratica ed è nominato con decreto del Presidente dell'Unione, sentiti i Sindaci dei comuni convenzionati, sulla base della presentazione del curriculum e della valutazione dell'esperienza in possesso del soggetto. I Sindaci dei Comuni convenzionati prendono atto della nomina con apposito decreto.
2. L'avviso pubblico di manifestazione d'interesse per la nomina del NdV dovrà essere pubblicato sul sito dell'Unione per almeno 15 giorni.
3. I candidati dovranno produrre ai fini dell'eventuale nomina:
 - a. curriculum vitae;
 - b. dichiarazione sostitutiva di certificazione di essere in possesso dei requisiti per la nomina, da indicarsi specificatamente;
 - c. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di assenza delle cause d'inconferibilità ed incompatibilità;
 - d. indicazione del compenso.
4. Per la scelta non si applica l'art. 7, comma 6, del d. lgs n. 165/2001, così come espressamente previsto dal comma 6-quater del medesimo articolo.
5. I curricula di coloro i quali, entro termini prescritti, avranno manifestato l'interesse a svolgere la funzione di componente unico del NdV saranno esaminati dal Segretario che, in relazione ai titoli di studio posseduti dai candidati e all'esperienza professionale degli stessi, provvederà, nel caso siano pervenute più di dieci domande, a selezionare una rosa di tre candidati che saranno sottoposti all'attenzione del Presidente, il quale individuerà il soggetto a cui affidare l'incarico tramite decreto. Il Segretario potrà procedere all'individuazione delle candidature da proporre al Presidente anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse, ove questa sia ritenuta idonea e qualificata ai fini dell'eventuale nomina. Non si procederà alla formulazione di una proposta di nomina qualora, ad insindacabile giudizio del Segretario, nessuna delle candidature pervenute sia ritenuta adeguata. Il provvedimento di nomina del componente, il curriculum ed il compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Unione.
6. La procedura di individuazione non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.
7. L'importo da corrispondere al componente unico del NdV dovrà essere indicato nella manifestazione d'interesse. Tale importo non può essere superiore al compenso percepito dall'organo di revisione.
8. La revoca del NdV avviene, previa comunicazione di contestazione, con provvedimento motivato del Presidente nel caso di sopraggiunta incompatibilità. La revoca può essere altresì motivata da gravi inadempimenti, negligenza, imperizia o inerzia accertata nel corso dello svolgimento dell'incarico.

ART. 7 – REQUISITI DEL COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il componente del Nucleo di Valutazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - possesso di diploma di laurea specialistica/magistrale o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento di studi in economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche, o ingegneria gestionale;
 - esperienza documentata di almeno cinque anni, rinvenibile nel curriculum vitae, in posizioni di responsabilità, in materia di organizzazione e di gestione del personale della pubblica amministrazione, del management, della pianificazione e del controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance e dei risultati;
 - buone e comprovate conoscenze informatiche.

2. Qualora i candidati abbiano già rivestito il ruolo di componente di nucleo di valutazione o di OIV, anche presso altra amministrazione, devono darne indicazione nel curriculum.

3. Non può essere nominato componente del Nucleo di Valutazione:

- chi sia stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente dell'OIV o di componente di nucleo di valutazione prima della scadenza del mandato;
- chi sia incorso nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del d. lgs. n. 267/2000;
- chi abbia un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i dipendenti in servizio o con l'organo di indirizzo politico - amministrativo;
- chi si trovi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- chi rivesta incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbia rivestito incarichi o cariche o che abbia avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

4. L'assenza delle situazioni di cui al suddetto elenco deve essere oggetto di formale dichiarazione del candidato, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

5. Possono far parte del nucleo di valutazione anche soggetti che partecipano ad altri nuclei o organismi indipendenti di valutazione in diverse amministrazioni.

ART. 8 – COMPITI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il NdV espleta, in piena autonomia, nei confronti degli enti sottoscrittori della presente convenzione, o che in futuro abbiano ad aderirvi, i compiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti degli enti convenzionati.

2. In particolare, a titolo esemplificativo:

- a) propone ed esprime parere sul Sistema di Misurazione e Valutazione della performance;
- b) monitora il funzionamento complessivo del sistema, la trasparenza e l'integrità dei controlli interni;
- c) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del d. lgs. n. 150/2009, secondo quanto previsto dal decreto medesimo, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni dell'Ente, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- d) provvede alla misurazione e alla valutazione della performance così come definita nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance adottato dalla Giunta;
- e) propone la valutazione annuale dei titolari di incarico di Elevata Qualificazione;
- f) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;
- g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- h) esprime i pareri obbligatori previsti dalla legge.

3. Il NdV riferisce periodicamente al Presidente sul proprio operato. Per la sua attività si avvale della collaborazione dei Segretari comunali e dei Responsabili dei servizi di ciascun ente.

ART. 9 – COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO

1. Il Presidente dell'Unione e i Sindaci dei Comuni convenzionati formano un comitato di indirizzo e coordinamento sull'attività del servizio.

2. Il Comitato:

- a) è l'organo tramite il quale si svolgono le consultazioni degli enti contraenti;
- b) esercita funzioni di verifica e controllo sul corretto funzionamento del NdV;
- c) formula criteri e modalità per lo svolgimento delle funzioni affidate al NdV;
- d) propone ai Consigli eventuali modifiche/*addendum* alla convenzione;
- e) decide in merito alle eventuali controversie derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione.

ART. 10 – RAPPORTI FINANZIARI

1. Tutti gli oneri derivanti dalla presente convenzione saranno addebitati al relativo centro di costo dell'ente capo convenzione che ne chiederà il rimborso agli enti aderenti per la quota di propria spettanza.

2. I costi del NdV sono suddivisi tra gli enti nel seguente modo:

- 30% in parti uguali fra tutti gli enti aderenti;
- 70% in relazione al numero dei titolari di incarico di Elevata Qualificazione da valutare nei singoli enti convenzionati.

3. I Comuni convenzionati versano all'Unione la metà della spesa annuale entro il 30 giugno e la seconda metà entro il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 11 – DIRITTO DI ACCESSO

1. Il Nucleo di valutazione nell'esercizio e per le finalità del controllo ha accesso ad ogni dato, informazione o documento in possesso dell'ente e può richiedere, agli uffici tutti, oralmente o per iscritto, tutte le informazioni, i dati, il materiale e la documentazione ritenuti necessari per l'assolvimento delle funzioni attribuite.
2. I segretari comunali, gli incaricati di incarico di elevata qualificazione ed i dipendenti tutti sono tenuti a collaborare attivamente con il NdV.

ART. 12 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il NdV è tenuto al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a qualsiasi titolo, per i soli fini dettati dalla presente convenzione e limitatamente al periodo di espletamento dell'incarico, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle eventuali banche dati non più utili per le proprie finalità.

ART. 13 – CONTROVERSIE

1. Ogni controversia tra gli Enti aderenti, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, viene rimessa alla determinazione del Comitato di Indirizzo e Coordinamento.

ART. 14 – REGISTRAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è esente dall'imposta di bollo a termine dell'art. 16 allegato B tabella DPR 642/72 e sarà registrata solo in caso d'uso a termini dell'articolo 1 lettera b parte II tariffa allegata al DPR 131/86.
2. La presente convenzione viene letta, confermata e sottoscritta con firma digitale dalle parti in segno di piena accettazione con le modalità previste dal d. lgs. 82/2005 e s.m.i. e sarà conservata presso l'archivio informatico del protocollo dell'Unione.

Per l'Unione Montana Alto Monferrato Aleramico

(sottoscritta con firma digitale con le modalità previste dal d. lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Per il Comune di Bistagno

(sottoscritta con firma digitale con le modalità previste dal d. lgs. 82/2005 e s.m.i.)